

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

Con atto di citazione notificato il 26.4.2004 XXXX XXXX conveniva in giudizio la Banca di Monastier e del Sile credito cooperativo S.c. a r.l. per accertare e far dichiarare la nullità, inefficacia, annullabilità del contratto di vendita di bond emessi dalla Cirio Holding Lux e acquistati presso la filiale di Olmi della banca.

Esponiva il XXXX di aver ricevuto nel febbraio 2001 la proposta del funzionario XXXX XXXX di reinvestire il ricavato in obbligazioni BNL scadute in titoli Cirio Holding Lux al 6,26% e di avere acquistato, a seguito delle assicurazioni circa la solidità del gruppo Cirio, tali obbligazioni per il controvalore di euro 34.000,00.

La banca non consegnava alcun prospetto informativo.

Nel novembre del 2002 i bond Cirio venivano dichiarati in default. La banca convenuta notificava all'attore in data 18/6/2004 comparsa di costituzione e risposta senza concedere il termine di cui all'art. 4, secondo comma, d.lgs. 5/03 per repliche e presentava istanza di fissazione dell'udienza a norma dall'art. 8, comma secondo, lett c), d.lgs. 5/03. Nel merito la società convenuta eccepiva la completezza delle informazioni e la specifica preparazione dell'attore in relazione agli investimenti effettuati, evidenziando come non si trattasse di un'operazione di collocamento di titoli ma di mera esecuzione di un ordine del cliente di acquisto di bond con emessi da società italiana.

In data 29/10/2004, nel corso dell'udienza di discussione di cui all'art. 16 d.lgs. 5/03, il Collegio confermava il decreto 17/9/2004 del giudice relatore e ammetteva, quindi, il solo interrogatorio formale del rappresentante della banca su tre capitoli di prova.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2004 con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza, sulle conclusioni delle parti come prima riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale dell'attore è fondata, e merita accoglimento.

Dalla documentazione dimessa dalle parti risulta, che il XXXX sottoscriveva in data 12.02.2001 l'ordine di acquisto di obbligazioni per il controvalore di euro 34.000,00.

In quell'occasione e precedentemente erano stati consegnati dalla banca i seguenti documenti:

- 1.il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- 2.la scheda redatta il 31.3.2000 circa le informazioni sull'esperienza in materia di investimenti nella quale si da atto del rifiuto di fornire tali informazioni da parte del cliente;
- 3.la scheda contenente informazioni in ordine all'obbligazione Cirio Holding Lux 6,25% nella quale si legge: "...si propone un'Euroobbligazione di un emittente molto noto a livello internazionale...".

Dall'istruttoria non sono emersi elementi ulteriori.

Le prove per testimoni dell'attore sono inammissibili perché formulate per la prima volta con la memoria in data 16/7/2004, memoria presentata successivamente alla notifica 1/7/2004 ed al deposito 8/7/2004 da parte della convenuta dell'istanza di fissazione di udienza.

Poiché la società convenuta si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 8 c. 2 lett. c) del d.lgs. 5/2003 secondo cui il convenuto può notificare l'istanza di fissazione d'udienza entro 20 giorni dalla data della propria costituzione in giudizio, tra l'altro dando notizia di tale intenzione nella stessa memoria di costituzione, la memoria istruttoria successivamente depositata dall'attore deve considerarsi tardiva e le istanze in essa proposte inammissibili.

Le prove orali richieste dalla convenuta sono irrilevanti attenendo a circostanze marginali (con chi l'attore intratteneva rapporti in epoca remota e sull'invio di estratti conto, circostanza non contestata).

Il punto focale del processo è dato dalla completezza, delle informazioni fornite dalla banca circa la natura, rischi e implicazioni della specifica operazione (a norma dell'art. 28 del Reg. Consob 11522/98) e dalla diligenza, correttezza, trasparenza nello svolgimento dei servizi di investimento di cui all'art. 21 lett. a) e b) d.lgs. 58/98.

Nel caso di specie, stando alle risultanze probatorie, la banca ha fornito il 31/3/2000 - e, quindi, quasi un anno prima dell'acquisto dei bond Cirio - il documento sui rischi generali degli investimenti e strumenti finanziari, documento del tutto generico nei contenuti, senza alcun

riferimento alla categoria dei titoli in questione (corporate bond emessi da società estera senza prospetto informativo e rating).

Maggiori informazioni reca la scheda relativa all'obbligazione Cirio Holding Lux 6,25% (doc. 2 attore), che riporta i dati essenziali del titolo (taglio, data emissione e scadenza, prezzo di vendita e rimborso, cedola rendimento).

Ma si tratta con tutta evidenza di informazioni del tutto insufficienti nella prospettiva di una valutazione ponderata dei rischi e della natura dell'investimento.

Non vi è alcun riferimento alla struttura del gruppo, alle garanzie offerte, al rischio per l'investitore: in altre parole manca qualsiasi approfondimento e valutazione professionale tali da porre in grado il cliente di decidere se acquistare o meno quel prodotto finanziario in relazione all'interesse offerto.

Anzi, quel documento è parzialmente fuorviante nella parte introduttiva quando la banca "propone" un'euroobbligazione di "di un emittente molto noto a livello internazionale" creando nel cliente che l'emittente, proprio perché noto, è anche affidabile: nulla di men vero atteso che l'emittente non era nato, trattandosi di una società lussemburghese che di conosciuto aveva solo il richiamo alla Cirio. La banca ha ommesso di precisare il collegamento esistente tra le due società e soprattutto le garanzie eventualmente connesse all'emissione.

In conclusione, sotto il profilo documentale, le informazioni fornite dalla banca al cliente in ordine alla natura, rischi e specifiche implicazioni sono risultate del tutto insufficienti sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e in parte addirittura fuorvianti.

Sotto il profilo dei contenuti della comunicazione verbale tra funzionario e cliente, nessuna delle parti ha introdotto prove, rendendo così impossibile una valutazione di eventuali integrazioni alle informazioni scritte (come sostenuto dalla banca) o di informazioni aggiuntive destinate a convincere il cliente della bontà e affidabilità dell'investimento (come sostenuto dall'attore).

Tale prova mancata si risolve a danno della convenuta, atteso che l'art. 23 comma 6° del d.lgs. 58/98 addossa ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Tale onere non solo non è stato assolto, ma già sotto il profilo documentale sono emerse condotte negligenti, imprudenti ed imperite da parte della banca.

La questione sollevata dalla difesa circa il rifiuto dell'attore di fornire informazioni personali sull'esperienza in materia di investimenti ed altro (doc. 1 attore vedi anche doc. 1 convenuta) non ha rilievo per due ordini di motivi:

a - perché proprio la mancanza di dati doveva indurre la banca a considerare il profilo di propensione al rischio più basso in coerenza con le regole di diligenza e prudenza, nella prospettiva di adeguatezza dell'operazione (art. 29 Reg. Consob 11522/98; cfr inoltre art. 3.3 Codice di autodisciplina delle banche - ABI);

b - perché tale rifiuto atterrebbe in ogni caso a uno solo degli obblighi gravanti sulla banca, quello di acquisire informazioni dai clienti (art. 21 lett. b) prima parte d.lgs. 58/98), obbligo che non coincide con quello di fornire ai clienti informazioni adeguate sull'investimento (art. 21 lett. a) e b) seconda parte d.lgs. 58/98 e art. 28, secondo comma, Reg. Consob 11522/98).

Anche la questione della presunta propensione al rischio del XXXX, già asseritamente uso a investimenti diversificati e speculativi, è irrilevante, atteso che ogni investitore, qualsiasi propensione al rischio manifesti, ha diritto a un'informazione completa e veridica, sulla specifica operazione.

La violazione da parte della banca dei precetti di cui agli art. 21 d.lgs. 58/98 e dell'art. 28 Reg. citato comporta la nullità del contratto di acquisto dei bond a norma dell'art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative.

Tali precetti di carattere inderogabile tutelano, infatti, interessi di ordine generale (diligenza degli intermediari) e diritti di rango costituzionale (tutela del risparmio e del diritto di proprietà; cfr Cass. 7.03.2001 n.3272 rv. 544486 per la dichiarazione di nullità del contratto concluso da intermediario non autorizzato).

La nullità del contratto comporta l'obbligo per la banca di restituire l'importo di euro 34.000,00 oltre interesse legale dal 12.2.2001 al saldo, trattandosi di debito di valuta e dovendosi escludere ex art. 2033 c.c. la buona fede della banca.

L'attore non ha provato il danno ex art. 1224 c.c. e, pertanto, la relativa domanda va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio in mancanza di notula in Euro 3.000,00 più CPA ed IVA.

PQM

il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, ed eccezione reietta, così provvede: dichiara la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni Cirio Holding Lux 6,26% per il controvalore di euro 34.000,00 sottoscritto in data 12/2/2001; condanna la Banca di Monastier e del Sile credito cooperativo S.c. a r.l. a corrispondere all'attore la somma di Euro 34.000,00, cui devono aggiungersi gli interessi legali dal 12/2/2001 al saldo definitivo, oltre la somma di euro 3.000,00 più CPA ed IVA a titolo delle spese di costituzione e rappresentanza.

Treviso, 26/11/2004

I Giudici
Bruno Casciarri
Francesco Pedoja
Massimo Galli